



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 13784

Del 28/09/2018

---

Identificativo Atto n. 2254

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI  
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA PERNICE BIANCA NEI COMPRESORI  
ALPINI DI BRESCIA CA1 – PONTE DI LEGNO, CA2 – EDOLO, CA3 – MEDIA VALLE  
CAMONICA, CA7 - VALLE SABBIA. STAGIONE VENATORIA 2018/2019. L.R. N. 26  
DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI BRESCIA.

**Vista** la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

**Viste:**

- la D.G.R. 2 agosto 2018 n. XI/425 "*disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2018/2019*" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR competente per territorio approvi, con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;
- la legge 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "*Calendario venatorio regionale*";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- il piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna*



## Regione Lombardia

---

selvatica"

- il Decreto 13062 del 14.09.2018 del Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie "*determinazione in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2018/2019. Riduzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7, della l.r.17/2004 del prelievo delle specie: Allodola, Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca, Quaglia*" in cui, tra l'altro, si dispone che il prelievo della Pernice bianca debba essere fermato alla realizzazione dell'80% del piano autorizzato;

### **Considerato che:**

- i Comprensori Alpini di Caccia di Brescia n. 1, 2, 3 e 7 hanno fatto pervenire Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche contenenti i risultati dei monitoraggi della specie Pernice bianca, le proposte di prelievo, i relativi periodi e modalità, in atti;
- le risultanze delle attività di censimento della specie sopra citata, presentati dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art.8 della L.R. 26/93;

**Tenuto conto** dell'esito positivo dell'istruttoria in atti, ed in particolare della relazione "*Analisi dell'adeguatezza dei piani di prelievo proposti dai C.A.C. per la stagione venatoria 2018/2019*" nell'ambito del progetto attuativo "*Studi per il miglioramento della gestione faunistico venatoria*" dell'Università dell'Insubria – Dipartimento di scienze teoriche e applicate" in cui, tra l'altro, viene indicato di:

- abbassare l'intensità di prelievo autorizzando 1 capo in meno per ogni CA;
- assegnare i capi nominativamente o limitare il numero di giornate di caccia nel caso di piani inferiori a 10 capi;

**Atteso che** la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare per la stagione venatoria 2018/2019 la caccia alla specie Pernice bianca nei comprensori Alpini CA1, CA2, CA3 e CA7, secondo le disposizioni contenute nella proposta dei comprensori stessi e nella relazione dell'Università sopra citata, disponendo un limite temporale di due giornate e un limite di capi per cacciatore stagionale e giornaliero della Pernice bianca pari a un capo;

### **Dato atto che**

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla



## Regione Lombardia

normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;

- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 3 ottobre 2018;

**Vista** la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 294 del 28 giugno 2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Enrica Gennari l'incarico ad interim di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Brescia;

### DECRETA

1. di autorizzare per la **stagione venatoria 2018/2019** la caccia alla specie **Pernice bianca** nei comprensori Alpini CA1 – Ponte di Legno, CA2 – Edolo, CA3 – Media Valle Camonica e CA7 – Valle Sabbia secondo quanto di seguito indicato:

ZONA	N. CAPI	PERIODO
CA1 – Ponte di Legno	3	3 e 7 ottobre
CA2 – Edolo	4	3 e 7 ottobre
CA3 – Media Valle Camonica CA7 – Valle Sabbia comune di Breno.	6	3 e 7 ottobre

**Limite capi stagionale per cacciatore:** 4 di avifauna tipica alpina di cui al massimo 1 di pernice bianca;

**Limite capi giornaliero per cacciatore:** 1 per ciascuna specie di avifauna tipica alpina, compresa la Pernice bianca;

2. di disporre che:

- lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia tra cui il regolamento per il prelievo della selvaggina stanziale in zona alpi (Delibera del Consiglio Provinciale di Brescia n. 31 del 27.09.2002);
- sarà cura del Comitato di Gestione competente per territorio individuare l'eventuale suddivisione dei capi da prelevare per settore/comune e adottare tutte le misure organizzative necessarie per il puntuale rispetto dei piani di prelievo autorizzati, anche valutando l'assegnazione nominativa dei capi da abbattere;
- ogni cacciatore, prima di iniziare la battuta, dovrà segnare sul proprio tesserino aggiuntivo la zona dove, in quel giorno specifico, intende effettuare il prelievo;
- ogni cacciatore applichi l'apposita fascetta ai capi appena abbattuti;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, porti i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso;

3. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al



## Regione Lombardia

---

completamento del prelievo dei capi autorizzati;

- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della DG Sanità citato in premessa;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

IL DIRIGENTE

ENRICA GENNARI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge